Città di Lucca

Amministrazione comunale

07 - Ambiente e Sviluppo Economico - Dirigente

COMUNE DI LUCCA
Protocollo N.0191646/2026 del 23/10/2026 - 9.4.1
Firmatario: MARIO PARDINI
Documento Principale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, stampata da Gaddi Laura il giorno 26/10/2026 attraverso il software gestionale in uso

Ordinanza n. 2405 del 23/10/2026

Oggetto: LIMITAZIONI ALLE MODALITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "LUCCA COMICS & GAMES" IN PROGRAMMA NEL CENTRO STORICO DI LUCCA E NELL'IMMEDIATA PERIFERIA DAL 28 OTTOBRE AL 1°NOVEMBRE 2026

IL SINDACO

Premesso che:

nel Centro Storico di Lucca dal 28 ottobre al 1° novembre 2026 avrà luogo la Fiera Internazionale dedicata al fumetto, all'animazione, all'illustrazione , ai giochi di ruolo, ai videogiochi e al fantasy, denominata "***COMICS & GAMES***", considerata la più importante rassegna del settore in Europa, che nelle precedenti edizioni, ha registrato la presenza di un alto numero di visitatori;

la manifestazione si svolgerà, in un area espositiva coperta diffusa, composta da numerosi strutture dislocate nelle principali piazze del centro storico e nell'immediata periferia e sarà seguita da importanti *network* nazionali ed internazionali;

pervenuta al riguardo richiesta da parte della Questura di Lucca, prot n. 190145 del 22/10/2026, volta a disporre il divieto:

1) di vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, dalle ore 08.00 del giorno 28 ottobre 2026 alle ore 22.00 del giorno 1° novembre 2026, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, agli esercizi commerciali ubicati:

a)nell'area del centro storico e lungo i viali della circonvallazione;

b)presso la stazione Ferroviaria e nelle immediate vicinanze;

c)presso il Polo Fiere e nelle immediate vicinanze;

2) divieti e obblighi sono estesi anche ai venditori ambulanti autorizzati a sostare nelle medesime aree;

3) per quanto riguarda i punti vendita della grande distribuzione:

COMUNE DI LUCCA
Protocollo N.0191646/2026 del 23/10/2026 - 9.4.1
Firmatario: MARIO PARDINI
Documento Principale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, stampata da Gaddi Laura il giorno 26/10/2026 attraverso il software gestionale in uso

- per quelli ubicati all'interno del Centro storico, è vietata, nelle medesime fasce orarie sopra dette, **s**olo la vendita di bevande in contenitori di vetrro;
- per quelli ubicati nelle aree esterne alla cinta muraria, è vietata, nelle medesime fasce orarie sopra dette, solo la vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro;

dato atto che:

- la normativa nazionale già prevede espressamente divieti e limiti rigorosi al riguardo: la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori, è sempre vietata;

- permane l'efficacia dell' Ordinanza sindacale n. 1051 del 27/06/2019;

- le misure richieste dalla Questura rivestono importanza non solo in materia di ordine pubblico al fine di prevenire e contrastare possibili azioni pericolose, anche in considerazione delle direttive emanate in materia di pubbliche manifestazioni, ma anche per contenere la dispersione nell'ambiente di un numero elevato di bottiglie di vetro o di altri simili contenitori, che oltre a costituire violazione alle ordinarie norme comportamentali del corretto "*vivere civile*", potrebbero rappresentare anche un oggettivo pericolo per la pubblica incolumità con sicuro pregiudizio del decoro e della viabilità urbana;

dato atto che il potere dell'ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione ai sensi dell'art. 50 comma del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana;

quanto sopra premesso, ritenuto di disporre:

ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018, e dell' art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana, il divieto:

1) di vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, dalle ore 08.00 del giorno 28 ottobre 2026 alle ore 22.00 del giorno 1° novembre 2026, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, agli esercizi commerciali ubicati:

a)nell'area del centro storico e lungo i viali della circonvallazione;

b)presso la stazione Ferroviaria e nelle immediate vicinanze;

c)presso il Polo Fiere e nelle immediate vicinanze;

2) divieti e obblighi sono estesi anche ai venditori ambulanti autorizzati a sostare nelle medesime aree;

3) per quanto riguarda i punti vendita della grande distribuzione:

- per quelli ubicati all'interno del Centro storico, è vietata, nelle medesime fasce orarie sopra dette, **s**olo la vendita di bevande in contenitori di vetrro;

COMUNE DI LUCCA
Protocollo N.0191646/2026 del 23/10/2026 - 9.4.1
Firmatario: MARIO PARDINI
Documento Principale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, stampata da Gaddi Laura il giorno 26/10/2026 attraverso il software gestionale in uso

- per quelli ubicati nelle aree esterne alla cinta muraria, è vietata, nelle medesime fasce orarie sopra dette, solo la vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro;

visti:

- l'art. 50 il D.lgs 267/2000;
- l'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018;
- l'art. 42, comma 3, del vigente regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, N. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni e le note della Questura prot. n.190145 del 22/10/2026 ;

ORDINA

ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, dell'art. 48 della L.R.T. 62/2018, e dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana, il **divieto:**

1) di vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, dalle ore 08.00 del giorno 28 ottobre 2026 alle ore 22.00 del giorno 1° novembre 2026, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, agli esercizi commerciali ubicati:

a)nell'area del centro storico e lungo i viali della circonvallazione;

b)presso la stazione Ferroviaria e nelle immediate vicinanze;

c)presso il Polo Fiere e nelle immediate vicinanze;

2) divieti e obblighi sono estesi anche ai venditori ambulanti autorizzati a sostare nelle medesime aree;

3) per quanto riguarda i punti vendita della grande distribuzione:

- per quelli ubicati all'interno del Centro storico, è vietata, nelle medesime fasce orarie sopra dette, solo la vendita di bevande in contenitori di vetrro;
- per quelli ubicati nelle aree esterne alla cinta muraria, è vietata, nelle medesime fasce orarie sopra dette, solo la vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro;

dispone

- che ai sensi dell'art. 7 comma 3 L. 241/1990 sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento in ragione delle quali si omette la comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto anche dell'ampio numero dei possibili destinatari; in ogni caso al fine di garantire la massima pubblicizzazione del provvedimento, lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", trasmesso agli organi di

informazione locale, trasmessa alle Associazioni di Categoria;

- gli esercenti interessati dovranno informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di appositi avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi commerciali e/o rivendite;

- la presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento;

avverte

- che l'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale addetto all'esercizio commerciale , oltre alle possibili ed eventuali conseguenze penali, è sanzionato ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana nonché la sospensione dell'attività in caso di reiterate violazioni;
- resta comunque valida ed efficace l'ordinanza n. 1051 del 27/06/2019 sia per quanto concerne il contenuto della stessa che in relazione ai giorni e agli orari ivi indicati ;
- che nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.

IL SINDACO
MARIO PARDINI / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI LUCCA
Protocollo N.0191646/2026 del 23/10/2026 - 9.4.1
Firmatario: MARIO PARDINI
Documento Principale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, stampata da Gaddi Laura il giorno 26/10/2026 attraverso il software gestionale in uso